

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo
lieti di inviarLe la circolare di

info
azienda – Luglio 2021

A tutti i clienti

Circolare n. 26/2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Rimborso contributi IVS indebitamente versati	Il soggetto che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, ha “erroneamente” applicato il regime ordinario con emissione delle fatture con indicazione dell'IVA non può rettificare tale “errore” mediante l'emissione di note di credito ex art. 26, DPR n. 633/72. Infatti, l'emissione delle fatture con applicazione dell'IVA integra un comportamento concludente ai fini dell'opzione (tacita) per il regime ordinario.
Risposta interpello Agenzia Entrate 31.5.2021, n. 378	
Credito d'imposta beni Strumentali “Industria 4.0”	Al fine di usufruire dell'iper ammortamento / credito d'imposta, i beni “Industria 4.0” devono possedere le caratteristiche tecnologiche “5 + 2/3” prima del relativo utilizzo nel processo produttivo / messa in funzione. L'interconnessione può intervenire anche successivamente. Infatti, “il «ritardo» nell'interconnessione ... non è di ostacolo alla completa fruizione [dell'agevolazione] ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.
Risposta interpello Agenzia Entrate 8.6.2021, n. 394	
Cessione diritto di cubatura	La cessione del diritto di cubatura è soggetta all'imposta di registro nella misura del 3%, poiché trattasi di un “atto «diverso» avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86”. Tale diritto, dunque, non rappresenta un diritto reale immobiliare di godimento, la cui cessione è soggetta all'aliquota del 9%.
Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite – 9.6.2021, n. 16080	
Percentuali di ricarico	È nullo l'accertamento analitico induttivo basato esclusivamente sullo scostamento dalle percentuali di ricarico di uno dei punti vendita rispetto agli altri punti vendita della medesima impresa. Infatti, l'accertamento “può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico ... soltanto quando raggiunga livelli di abnormità e

Ordinanza Corte Cassazione 15.6.2021, n. 16863	<i>irragionevolezza tali da privare ... la documentazione contabile di ogni attendibilità".</i> Tale principio trova applicazione anche qualora il confronto tra le percentuali di ricarico sia effettuato non tra imprese del medesimo settore, ma tra punti vendita della stessa impresa.
---	--

COMMENTI

IL CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Nell'ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico** previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”), a favore dei titolari di partita IVA **con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**. La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda.

Si rammenta che l'agevolazione può essere fruita:

- direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- ovvero
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Merita evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto “automatico” manifestando la scelta di accredito su c/c o utilizzo come credito d'imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.

STRUTTURA DEL MODELLO

Nella domanda devono essere indicate, in particolare, le seguenti informazioni.

<i>“Soggetto richiedente”</i>	Va riportato il codice fiscale del soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia: • l'erede che ha aperto la partita IVA per proseguire l'attività del de cuius, oltre a riportare il codice fiscale dell'erede va barrata la casella <i>“Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione”</i> indicando, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius; • il soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo dall'1.1 del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (dall'1.1.2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) alla data di presentazione dell'istanza, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l'operazione, va barrata la casella <i>“Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione”</i> e indicata, nel campo <i>“Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”</i>, la partita IVA del soggetto confluito. Il richiedente deve inoltre indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella.
<i>“Rappresentante firmatario dell'istanza”</i>	Va riportato il codice fiscale: • della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella <i>“Codice carica”</i>; • dell'eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2” nella casella <i>“Codice carica”</i>.

<i>“Requisiti”</i>	Innanzitutto va barrata la casella per indicare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (soggetto la cui attività risulta cessata alla data del 26.5.2021, soggetto che ha attivato la partita IVA dal 27.5.2021, enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi) nonché la casella corrispondente alla fascia di ricavi / compensi 2019. È inoltre richiesta l'indicazione dell'ammontare medio mensile (arrotondato all'unità di Euro) del fatturato / corrispettivi relativo alle operazioni effettuate nel periodo: • dall'1.4.2019 al 31.3.2020; • dall'1.4.2020 al 31.3.2021. Le istruzioni precisano inoltre che: • se il soggetto svolge più attività, sia per il rispetto del limite (€ 10 milioni) per accedere al beneficio sia per la fascia dei ricavi / compensi da indicare, va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività; • per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) persone fisiche / società semplici / enti non commerciali, va considerato l'ammontare del volume d'affari (rigo VE50 del mod. IVA 2020). In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d'affari di tutti i moduli della dichiarazione IVA. Se la dichiarazione IVA non deve essere presentata, va considerato l'ammontare complessivo del fatturato 2019.
<i>“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...”</i> per aiuti della Sezione 3.1	È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.

<i>“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ...” per aiuti della Sezione 3.12</i>	È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.
<i>“Minor importo richiesto”</i>	Come sopra accennato, corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
<i>“Sezione Temporary framework contributo”</i>	Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del c.d. “Temporary Framework” nel cui ambito è richiesto il contributo a fondo perduto “alternativo” in esame.
<i>“Modalità di fruizione del contributo”</i>	Va indicata, alternativamente, la scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul c/c ovvero quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.  Tale scelta può essere modificata soltanto fino al momento del riconoscimento del contributo, come desumibile dall'esito messo a disposizione dall'Agenzia nel proprio sito Internet. Successivamente la scelta non è più modificabile. Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
<i>“IBAN”</i>	Va indicato il codice IBAN del c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto richiedente. Merita evidenziare che le istruzioni precisano che l'indicazione errata del codice IBAN può “provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo”.
<i>“Rinuncia al contributo”</i>	La casella va barrata in caso di rinuncia al contributo. La rinuncia: • può essere inviata anche dopo il 2.9.2021; • comporta la restituzione del contributo, se già erogato.

“Quadro A - Elenco degli Aiuti ricevuti”	È richiesta l'indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12). In presenza di un'impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell'impresa unica. I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i contributi di cui alle lett. D), E) e F) della Sezione 3.12 e tale periodo deve essere: • compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021; ovvero • in un periodo di almeno un mese tra l'1.3.2020 e la data di presentazione della domanda. Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 1.3.2020-31.12.2021.
“Quadro B - Elenco dei soggetti ... impresa unica”	Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.

Sezione requisiti

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l'Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;**
- **ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.** Per il contributo “alternativo”, diversamente dagli altri contributi a fondo perduto, **non è previsto** il requisito (alternativo al calo del fatturato / corrispettivi) dell'attivazione della **partita IVA dall'1.1.2019**.

Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi

Per la compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto **determinare l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi** (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).

Individuato l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l'importo dell'**ammontare medio mensile** del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo è determinato **dividendo l'importo complessivo** del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo **per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo**. A tal fine l'Agenzia specifica che:

- per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA**:
 - **anteriamente all'1.4.2019**, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020 **va suddiviso per 12 mesi**;

- **tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020** l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi **va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA**. Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
- analogamente, nel caso dell'**erede che prosegue l'attività del de cuius / richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di "trasformazione" aziendale**, al fine di determinare la **media mensile, il fatturato / corrispettivi 1.4.2019-31.3.2020 e 1.4.2020-31.3.2021 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva**. Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 - 31.3.2021 **non va considerato il mese di attivazione**;
- in assenza di ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per il periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, il corrispondente campo non va compilato (l'importo è pari a "0").

Data attivazione partita IVA	Media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020		Media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021	
	Importo complessivo fatturato / corrispettivi	Numero mesi	Importo complessivo fatturato / corrispettivi	Numero mesi
Fino al 31.3.2019	Data operazione tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020	12	Data operazione tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021	12
Tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita IVA e il 31.3.2020. Nel caso di attivazione a marzo 2020, l'ammontare è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i 2 periodi	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita IVA	Data operazione tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021	12
Esempio: 13.7.2019	Nell'esempio: tra l'1.8.2019 e il 31.3.2020	Nell'esempio: 8		
Tra l'1.4.2020 e il 26.5.2021	Zero	Zero	Il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i 2 periodi	

Ammontare contributo spettante

Il contributo in esame è determinato applicando una **specificata percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020**, come di seguito riportato.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)	Soggetti che <u>non</u> hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021)	Ricavi / compensi 2019
60%	90%	non superiori a € 100.000
50%	70%	superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
40%	50%	superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
30%	40%	superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
20%	30%	superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non superiore a € 150.000**.

Al fine di determinare l'importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d'imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:

- se il soggetto **ha beneficiato anche del contributo Sostegni**, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla **differenza tra il contributo Sostegni-bis “alternativo” spettante e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto**. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 25.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 28.000, spetta un ulteriore contributo di € 3.000.
Conseguentemente, se il **contributo Sostegni-bis “alternativo” risulta inferiore** al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente **non spetta alcun ulteriore importo**. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 33.000, non spetta alcun importo;
- se il soggetto **non ha beneficiato** del contributo Sostegni, il contributo “alternativo” spetta per l'intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.

Sezione dichiarazione sostitutiva rispetto limiti massimi Aiuti di Stato

Per quanto riguarda la compilazione delle due Sezioni riservate alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che:

- per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, **oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti riconosciuti nell'ambito della Sezione 3.1 / 3.12 diversi da quelli espressamente elencati** (in tal caso va compilato l'ultimo rigo del Quadro A "Altri Aiuti");
- con riferimento alla **lett. B)**, per la definizione di:
 - **imprese in difficoltà** va fatto riferimento allo specifico Regolamento UE per categoria (definizione di cui all'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, all'art. 2, punto 14, Regolamento UE n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, Regolamento UE n. 1388/2014);
 - **micro / piccola impresa** va fatto riferimento:
 - al punto 22, lett. c-bis) del c.d. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1;
 - al punto 87, lett. f) del c.d. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12;
- qualora il richiedente **appartenga ad un'impresa unica** secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata:
 - la casella di cui alla lett. E) per gli Aiuti della Sezione 3.1;
 - la casella di cui alla lett. J) per gli Aiuti della Sezione 3.12;**e va compilato il quadro B** per indicare i **codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate **in via telematica** tramite:

- **l'applicazione desktop telematico.**
Come sopra accennato, l'invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero "**appositamente delegato con autodichiarazione**", da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**" del modello in esame;
- **l'apposito servizio web**, disponibile nell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**", direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia) ovvero tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.



I soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda **devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021.**

A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una **prima ricevuta** attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati.

Al superamento dei controlli l'Agenzia, nella sezione "**Contributo a fondo perduto - Consultazione esito**" dell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**", comunica l'accoglimento della domanda e l'importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la "trasformazione" dello stesso in credito d'imposta (**seconda ricevuta**).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va **presentata dal 7.7 al 2.9.2021**. Entro tale termine è possibile, “*in caso di errore*”, presentare una nuova domanda che **sostituisce** quella precedentemente trasmessa.

È consentito, in ogni caso, presentare una **rinuncia al contributo**, anche oltre il 2.9.2021.

SCADENZARIO

Mese di Luglio

In sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, presso la Commissione Bilancio della Camera, sono stati depositati alcuni emendamenti che “incidono” sui prossimi versamenti fiscali dei contribuenti tra cui il **differimento al 10.9.2021** (rispetto al 30.9 annunciato) dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP 2021 **a favore dei soggetti ISA**.

Venerdì 16 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Martedì 20 luglio

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del secondo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell'imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
MOD. REDDITI 2021 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2020 e primo acconto 2021); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2020); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2020 e acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2020 e primo acconto 2021); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVIE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVAFE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • contributi IVS (saldo 2020 e primo acconto 2021*); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2020 e primo acconto 2021*).

MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO) SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 31.5.2021), relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2021 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
ISA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO CCIAA 2021 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento (unica soluzione o prima rata), senza maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (codice tributo 1858), effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 (codice tributo 1857).

(*) Il versamento dell'acconto 2021 è momentaneamente sospeso in attesa della definizione dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021.

Venerdì 23 luglio

MOD. 730/2021

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 21.6 al 15.7:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4

Lunedì 26 luglio

**IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI
E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali degli acquisti (beni / servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Venerdì 30 luglio

MOD. REDDITI 2021 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2020 e primo acconto 2021); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2020); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2020 e acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2020 e primo acconto 2021); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVIE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • IVAFE (saldo 2020 e primo acconto 2021); • contributi IVS (saldo 2020 e primo acconto 2021*); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2020 e primo acconto 2021*).
MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO) SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 31.5.2021), relativo a: • saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. IRAP 2021 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
ISA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO CCIAA 2021 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento (unica soluzione o prima rata), con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (codice tributo 1858), effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 (codice tributo 1857).

(*) Il versamento dell'acconto 2021 è momentaneamente sospeso in attesa della definizione dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021.

Lunedì 2 Agosto	
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno / secondo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: • ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica; • diversi da quelli ad elevata automazione.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE "DECRETO SOSTEGNI"	Versamento delle rate dovute nel 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Sostegni, con riferimento a: • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione(c.d. "rottamazione"); • c.d. "stralcio e saldo"; • definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 9.8.2021
IRPEF INVIO DATI STS MOD. 730/2022 PRECOMPILATO	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di medici / odontoiatri, farmacie / parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.



Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 – 20.8 beneficiano della proroga al 20.8.2021, c.d. "Proroga di Ferragosto".

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.